

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BONALDI** e **VERONESI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1969

Interpretazione autentica della legge 3 aprile 1958, n. 472, e successive modificazioni, concernente la valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito in legge 17 maggio 1938, n. 886, venne concesso agli ufficiali di complemento il diritto al trattamento normale di quiescenza al compimento del ventesimo anno di servizio effettivo valutabile in pensione. Dallo stesso provvedimento di legge non vennero considerati valutabili ai fini della pensione i servizi resi a domanda o col consenso degli interessati e in ogni caso quelli non obbligatori ai sensi delle leggi sullo stato degli ufficiali.

Tale eccessiva e ingiustificata severità della legge si rivelò fonte di gravi conseguenze per gli interessati. Infatti, agli ufficiali di complemento non vennero riconosciuti validi, ai fini della pensione, i periodi di servizio prestato a domanda, come se lo Stato non traesse dai medesimi gli stessi vantaggi derivanti dai servizi prestati d'autorità.

In considerazione di ciò, con legge 3 aprile 1958, n. 472, si stabilì che, in deroga alle disposizioni contenute nella legge sopra citata, dovevano considerarsi utili ai fini della

pensione, a partire dalla data della sua entrata in vigore, « i servizi comunque resi » come ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate.

La stessa legge stabilì che per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento nonché dei sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che avessero prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, dovevano considerarsi utili a pensione i servizi comunque resi sin dal 10 giugno 1940. Con la successiva legge 27 giugno 1961, n. 550, venne modificata ulteriormente quest'ultima, stabilendosi che dovevano considerarsi utili ai fini della pensione, per il personale in questione, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940.

La legge del 1958, n. 472, e quella successiva che l'ha modificata sono state interpretate e, quindi, applicate dall'Amministrazione interessata in maniera restrittiva. La Amministrazione, infatti, ha sempre ritenu-

to non rientrante tra « i servizi comunque resi » il servizio prestato senza assegni, cioè il servizio militare prestato a domanda, senza retribuzione. La Corte dei conti ha avallato la tesi dell'Amministrazione respingendo i numerosi ricorsi presentati in proposito dagli interessati. La ragione di questo atteggiamento è stata indicata, in sostanza, nel fatto che per il servizio senza assegni, non viene corrisposto uno stipendio, per cui:

non può essere effettuata la ritenuta del 6 per cento in conto entrate del Tesoro che costituisce il contributo individuale ai fini pensionistici;

non nasce un rapporto di lavoro vero e proprio tra lo Stato e colui che chiede ed ottiene di prestare servizio senza assegni, donde la mancanza dell'obbligo da parte dell'Amministrazione di provvedere alle assicurazioni obbligatorie.

Il servizio senza assegni era espressamente previsto dalla legge 11 marzo 1926, n. 397, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. In tale legge all'articolo 49 stabiliva: « L'ufficiale di complemento può essere richiamato in servizio, col suo consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo e, a sua domanda, anche senza assegni ». Il nuovo stato giuridico degli ufficiali, approvato con legge 10 aprile 1954, n. 113, ha mantenuto il servizio senza assegni. Esso, infatti, all'articolo 50 stabilisce: « L'ufficiale in congedo può essere richiamato in servizio, d'autorità, secondo le norme e nei casi previsti dalla presente legge. Può anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata . . . ».

Il militare richiamato senza assegni ha tutti indistintamente gli obblighi disciplinari dei militari che ricevono gli assegni. Essi hanno anche alcuni particolari diritti ed agevolazioni (assistenza medica, mense, viaggi a tariffa militare, eccetera) e svolgono, in sostanza, un servizio che è in tutto uguale al servizio normale. Manca soltanto la retribuzione, la qual cosa conferisce, semmai, a tale tipo di servizio un indubbio valore morale. Perciò, la mancanza di retribuzione non deve esimere lo Stato dagli obblighi di natura sociale che nascono da un rapporto di lavoro che di fatto si instaura tra lo Stato e chi presta ad esso un servizio, anche se vi è la rinuncia in partenza, da parte dell'interessato, alla retribuzione che dovrebbe competere per il servizio prestato.

Con l'articolo 1 della presente legge, al fine di eliminare ogni dubbia interpretazione, si stabilisce che il servizio militare senza assegni rientra nei servizi militari comunque resi di cui alla legge del 1958, n. 472 e successive modificazioni.

Tale servizio pertanto, deve ritenersi, al pari degli altri, utile ai fini pensionistici. Poichè, tuttavia, esso è stato prestato senza retribuzione (per cui l'amministrazione non ha potuto effettuare la ritenuta del 6 per cento in conto entrate Tesoro di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411), con l'articolo 2 della presente legge si stabilisce che gli interessati per il riscatto, ai fini pensionistici, del servizio prestato senza assegni debbono versare un contributo pari al 6 per cento degli stipendi che essi avrebbero complessivamente goduti se nei periodi di tale servizio avessero percepito gli stipendi di competenza.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il servizio militare prestato, a domanda, senza assegni rientra nei « servizi comunque resi » di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 472, modificata dalla legge 27 giugno 1961, n. 550.

## Art. 2.

Per il riscatto, ai fini pensionistici, del servizio militare prestato, a domanda, senza assegni, gli interessati devono versare un contributo pari al 6 per cento degli stipendi che essi avrebbero complessivamente goduti se nei periodi di tale servizio fossero stati regolarmente retribuiti.